SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 dicembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

95A7148

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1995, n. 509.

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994 e per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, nonché in materia di spesa farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella *A*, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ripiano debiti U.S.L.

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 3.

Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a

procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

Art. 4.

Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Spesa farmaceutica

1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Regioni	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte	162
Lombardia	380
Veneto	256
Friuli-Venezia Giulia	75
Liguria	142
Emilia-Romagna	288
Toscana	289
Umbria	60
Marche	138
Lazio	426
Abruzzo	51
Molise	19
Campania	381
Puglia	169
Basilicata	21
Calabria	182
Sicilia	323
Sardegna	118
Totale . . .	3.480

95G0556

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1995, n. 510.

Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «scientifica e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro del tesoro»;

d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *a)*, dopo le parole: «i criteri generali per il riconoscimento» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità»; alla lettera *f)*, le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»;

dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis)* i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»; alla lettera *h)*, dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti»;

f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: *a)* un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; *b)* quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; *c)* due rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, può comunque procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di amministrazione: *a)* adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; *b)* approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; *c)* definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; *d)* verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;»;

g) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»;

h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «fermo quanto disposto nel comma 1.» e l'ultimo periodo è abrogato;

i) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

l) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con le disposizioni»;

m) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.»;

n) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

«*1*. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.»;

p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: «di base» sono sostituite dalla seguente: «corrente»;

q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «, sia corrente che finalizzata,»;

r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ricerca finalizzata» sono inserite le seguenti: «, sia clinica che di base,»;

s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «da altri organismi» sono aggiunte le seguenti: «sia pubblici che privati»;

t) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.»;

u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*4*. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente per territorio.

6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0557

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1995, n. 511.

Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il personale del settore sanitario al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 2.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 3.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 4.

Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità, l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

Art. 5.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: «Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le altre: «, gli specialisti ambulatoriali».

Art. 6.

Medici ospedalieri e medici di base e pediatrici

1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'articolo 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 70 miliardi per il 1996, di lire 140 miliardi per il 1997 e di lire 165 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennità di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi.

2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, è vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 7.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0558

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1995, n. 512.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«*4*. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

Tabella A - **Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)**

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale e qualifiche equiparate:			
livello B	5	18	100
livello C	37 (*)		
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B - **Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)**

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24		
IX qualifica funzionale	96	105	
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	150	30
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale ...	2266	630	

Tabella C - Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	
IX qualifica funzionale	19	40
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30
II qualifica funzionale	5	
Totale ...	483	200

95G0559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1995.

Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Felice Mortillaro, designato dalla Confindustria in rappresentanza delle imprese del settore industria, occorre provvedere alla nomina, in sua sostituzione, del dott. Giampaolo Galli, designato dalla predetta Confederazione;

Considerato, altresì, che la Confederazione italiana agricoltori, ai sensi dell'art. 7, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ha chiesto la sostituzione del rappresentante dei lavoratori autonomi del settore coltivatori diretti, sig. Piero Petrelli, e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante, designato dalla predetta Confederazione, dott. Massimo Bellotti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Galli è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese del settore industria, in sostituzione del dott. Felice Mortillaro.

Il dott. Massimo Bellotti è nominato componente del predetto Consiglio in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Piero Petrelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 79

95A7150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 1995.

Approvazione di un contenitore portadetonatori denominato «Blasting Caps».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1985, con il quale sono state apportate modifiche al paragrafo 6 del capitolo II dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'istanza in data 2 novembre 1994, con la quale la società Schlumberger italiana S.p.a., con sede legale in Parma, chiede la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore denominato «Blasting Caps» idoneo a trasportare fino a quindici detonatori elettrici di terza categoria assieme ad esplosivi di altra categoria;

Vista la relazione concernente le verifiche teoriche effettuate sul contenitore;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di esplosivi ed infiammabili, nella seduta n. 4/95E del 28 aprile 1995;

Decreta:

Il contenitore portadetonatori denominato «Blasting Caps» della società Schlumberger italiana S.p.a. atto a trasportare fino a quindici detonatori elettrici è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

che lo stesso sia marcato con le etichettature che la ditta espone nella sua relazione;

che venga utilizzato per il trasporto di non più di quindici detonatori;

che ovviamente sia realizzato in stretta aderenza ai disegni costruttivi esaminati;

che sia sempre utilizzato sui veicoli della ditta in unico esemplare;

che sui veicoli furgonati durante la marcia non sia presente personale nel vano laboratorio ove sarà racchiuso il contenitore.

Roma, 21 luglio 1995

p. *Il Ministro:* ROSSI

95A7152

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Parco dei Fiori», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 7 febbraio 1995 con la quale il tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Parco dei Fiori» S.r.l., con sede in Foggia;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Parco dei Fiori» S.r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Carusillo in data 11 ottobre 1972, rep. n. 12921, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fanizzi Paolo nato a Venezia il 3 febbraio 1939 residente a Villorba, via Pastrengo n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7208

DECRETO 20 novembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Azienda cooperativa agricola industriale del Capo di Leuca», in Tricase, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 27 gennaio 1995 nei confronti della società cooperativa «Azienda cooperativa agricola industriale del Capo di Leuca», con sede in Tricase (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Azienda cooperativa agricola industriale del Capo di Leuca», con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Scolozzi Francesco in data 28 dicembre 1902 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fanizzi Paolo nato a Venezia il 3 febbraio 1939 residente a Villorba, via Pastrengo n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7209

DECRETO 20 novembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa fra gli operatori dei servizi portuali C.O.S.P.» già «Cooperativa fra gli operai spazzaturai del Porto», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie in data 14 ottobre 1994 e 25 maggio 1995 effettuate nei confronti della società cooperativa «Cooperativa fra gli operatori dei servizi portuali C.O.S.P.» già «Cooperativa fra gli operai spazzaturai del Porto», con sede in Genova, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa fra gli operatori dei servizi portuali C.O.S.P.» già «Cooperativa fra gli operai spazzaturai del Porto», con sede in Genova, in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Virginio Podestà in data 6 aprile 1919, rep. n. 7830, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto De Gregorio nato a Pinerolo (Torino), il 21 dicembre 1960 ed ivi residente in piazza Guglielmone, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7210

DECRETO 24 novembre 1995.

Modalità di versamento all'INPS del contributo previdenziale dovuto per i rapporti di collaborazione in via coordinata e continuativa, per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, e dai titolari di redditi di lavoro autonomo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente, ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, comma 1 e comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio, di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Visti i commi 27, 28 e 29 del predetto art. 2, che disciplinano i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;

Visto il comma 30 del più volte richiamato art. 2, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalità e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza;

Ritenuto di individuare nelle attività di cui al comma 2, lettera *a)*, del citato art. 49 ed in quella prevista dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gli elementi oggettivi di caratterizzazione idonei a configurarne la coerenza con il criterio di ripartizione del contributo, previsto dal suddetto comma 30;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi i rapporti dei lavoratori contemplati all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare netto del compenso determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico. Tale versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Art. 2.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, devono versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro il termine stabilito al comma 1 dell'art. 1, un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi del sesto comma dell'art. 25-*bis* del predetto decreto presidenziale. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1.

Art. 3.

1. I titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo del 10 per cento dei redditi stessi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione di quelli assoggettati a contribuzione obbligatoria previdenziale. Tale versamento è effettuato, con le modalità indicate dall'INPS, nei termini previsti, per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'art. 8, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 maggio 1989, n. 154.

Art. 4.

1. I termini di pagamento di cui al presente decreto possono essere modificati dall'INPS, in relazione ad esigenze di carattere organizzativo-funzionale, a norma dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 5.

1. I soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti dal presente decreto al versamento del contributo o lo effettuano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento delle somme aggiuntive, previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Per i soggetti di cui all'art. 3, se il versamento relativo al termine del 31 maggio è eseguito oltre tale data ed entro il 20 giugno successivo, non si applicano le predette somme aggiuntive, a condizione che unitamente al pagamento del contributo dovuto sia versata una maggiorazione pari allo 0.50 per cento del contributo stesso.

Roma, 24 novembre 1995

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7171

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

La denominazione delle discipline relative al titolo III della facoltà di scienze politiche viene modificata come di seguito riportata:

Disciplina attuale	Nuova denominazione
—	—
Contabilità di Stato e degli enti pubblici	Contabilità di Stato
Diritto agrario italiano e comparato	Diritto agrario comparato
Diritto del lavoro e legislazione sociale	Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto ecclesiastico italiano e comparato	Diritto ecclesiastico comparato
Diritto dell'impresa	Diritto commerciale
Diritto internazionale pubblico	Diritto internazionale
Econometrica	Econometria

Disciplina attuale	Nuova denominazione
Economia e politica bancaria	Economia monetaria
Economia e politica dello sviluppo	Economia dello sviluppo
Economia e politica dei trasporti	Economia del settore dei trasporti
Filosofia della politica	Filosofia politica
Economia e politica industriale	Economia industriale
Ordinamento della famiglia	Diritto di famiglia
Politica economica e finanziaria	Politica economica
Scienza della politica	Scienza politica
Statistica e teoria dell'informazione	Tecniche di ricerca e di elaborazione dati
Storia dei partiti e dei movimenti politici	Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia delle dottrine economiche	Storia del pensiero economico
Storia e politica monetaria	Politica monetaria

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7133

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla facoltà di economia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Il titolo IV: facoltà di economia e commercio, comprendente gli articoli 1-8, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo titolo IV:

Titolo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1. — La facoltà di economia ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e di fornire la preparazione scientifica per le professioni e per gli uffici direttivi attinenti all'attività economica pubblica e privata.

Art. 2. — La facoltà di economia è articolata nelle sedi di Roma e di Latina.

Art. 3. — Nella sede di Roma della facoltà di economia sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

1) il corso di laurea in economia e commercio,

con i seguenti indirizzi:

1) indirizzo generale;

2) indirizzo in economia aziendale;

3) indirizzo in economia politica;

4) indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.

Nel rispetto della normativa vigente e qualora siano disponibili le risorse necessarie le strutture didattiche competenti possono altresì attivare i seguenti indirizzi:

1) indirizzo in economia assicurativa e previdenziale;

2) indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

3) indirizzo in economia e legislazione per l'impresa;

4) indirizzo in economia ambientale.

Del corso di laurea nonché dell'indirizzo si darà menzione nel diploma di laurea.

Art. 4. — Nel rispetto della normativa vigente, e qualora siano previsti nei piani di sviluppo e qualora siano disponibili le risorse necessarie, la facoltà potrà istituire ulteriori corsi di laurea.

Art. 5. — Nella sede di Latina della facoltà di economia sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

1) il corso di laurea in economia e commercio.

Del corso di laurea si darà menzione nel diploma di laurea.

Art. 6. — Nella sede di Roma della facoltà di economia possono essere istituiti corsi di diploma, nel rispetto della normativa vigente e qualora siano disponibili le risorse necessarie.

Art. 7. — Nella sede di Latina della facoltà di economia verrà istituito, nel rispetto della normativa vigente e qualora siano disponibili le risorse necessarie, il seguente corso di diploma:

1) il corso di diploma universitario di economia e amministrazione delle imprese.

Nel rispetto delle suddette condizioni possono essere, inoltre, istituiti altri corsi di diploma.

Art. 8. — Al fine del conseguimento della laurea e del diploma universitario nel settore dell'economia sono riconosciuti, oltre alle prove di idoneità di lingue e di informatica (o agli esami che le sostituiscono), gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea che siano stati seguiti dallo studente con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, a condizione che tali insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 9. — La durata dei corsi di laurea è di quattro anni e quella dei corsi di diploma di tre anni.

Per esser ammessi ad un corso di laurea o ad un corso di diploma occorre essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 10. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea e di diploma sono:

a) quelli che, indicati rispettivamente nell'art. 26 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992 (che verranno sostituiti dagli insegnamenti previsti nei settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994) e successive modificazioni, sono articolati nelle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o di indirizzo e i singoli corsi di diploma, riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo o corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 11. — 1. Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti fra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

2. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve, inoltre, superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base o gli esami che le sostituiscono.

3. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

4. Nel rispetto di tali condizioni saranno attivati gli insegnamenti che compaiono negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo ai corsi di studio dell'area economica e successive modificazioni secondo la seguente distribuzione:

2 nell'elenco P01A: economia politica;

2 nell'elenco P02A: economia aziendale,

1 nell'elenco P03X: storia economica;

1 nell'elenco N01X: diritto privato;

1 nell'elenco N09X: istituzioni di diritto pubblico;

1 nell'elenco S01A: statistica;

2 complessivamente negli elenchi S04A: matematica per le applicazioni economiche, e S04B: matematica finanziaria e scienze attuariali.

5. Gli insegnamenti che compaiano in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

6. Tra gli insegnamenti attivati nella facoltà almeno dodici devono essere compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea.

7. L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea può essere integrato dalla struttura didattica competente, a sua scelta, con altri quattro insegnamenti, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

8. Le lingue straniere moderne e l'informatica di base sono oggetto di specifici corsi di insegnamento e la relativa conoscenza viene accertata attraverso esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti dal primo comma di questo articolo.

Art. 12. — 1. Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti fra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a due annualità.

2. Per essere ammesso al colloquio finale per il conseguimento del diploma lo studente deve, inoltre, superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base o gli esami che le sostituiscono.

3. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

4. Nel rispetto di tali condizioni saranno attivati gli insegnamenti che compaiono negli elenchi di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo ai corsi di diploma universitario dell'area economica del 31 luglio 1992 e successive modificazioni secondo la seguente distribuzione:

1 nell'elenco P01A: economia politica;

1 nell'elenco P02A: economia aziendale;

1 nell'elenco N01X: diritto privato;

1 nell'elenco N09X: istituzioni di diritto pubblico;

1 nell'elenco S01A: statistica;

1 nell'elenco S04A: matematica per le applicazioni economiche.

5. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

6. Tra gli insegnamenti attivati nella facoltà almeno dieci devono essere compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di diploma.

7. L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario può essere integrato dalla struttura didattica competente, a sua scelta, con altri quattro insegnamenti, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

8. Le lingue straniere moderne e l'informatica di base sono oggetto di specifici corsi di insegnamento e la relativa conoscenza viene accertata attraverso esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti dal primo comma di questo articolo.

Art. 13. — Gli insegnamenti possono essere annuali o semestrali. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali siano da svolgere con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti fino a quattro corsi annuali od otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 14. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Nel rispetto dell'ordinamento didattico saranno individuati dalla competente struttura didattica i criteri per la formazione dei piani di studio.

Lo studente può esser autorizzato dalla struttura didattica competente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti, per i corsi di laurea, e fino a quattro insegnamenti, per i corsi di diploma, attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso dovrà esser determinata anche la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei vincoli dell'ordinamento didattico.

Art. 15. — La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, un esame di lingua straniera moderna, l'esame in informatica di base e l'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 16. — Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insgnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, un esame di lingua straniera moderna, l'esame in informatica di base e il colloquio finale.

Il colloquio finale consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 17 (*Corso di laurea in economia e commercio - indirizzo generale*). — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio - indirizzo generale i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia agraria;

2) economia industriale;

3) economia internazionale;

4) geografia economica;

5) politica economica;

6) scienza delle finanze.

Area aziendale:

1) marketing;

2) merceologia;

3) organizzazione aziendale;

4) revisione aziendale;

5) tecnica bancaria;

6) tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

1) diritto commerciale;

2) diritto del lavoro;

3) diritto fallimentare;

4) diritto pubblico dell'economia;

5) diritto tributario;

6) legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

1) matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

2) statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

3) statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

5 insegnamenti dell'area economica;

5 insegnamenti dell'area aziendale;

4 insegnamenti dell'area giuridica;

4 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 18 (*Indirizzo di laurea in economia aziendale - corso di laurea in economia aziendale*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia aziendale - corso di laurea in economia aziendale i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia industriale;

2) economia internazionale;

3) politica economica;

4) scienza delle finanze.

Area aziendale:

1) analisi e contabilità dei costi;

2) economia degli intermediari finanziari;

3) economia e gestione delle imprese;

4) finanza aziendale;

5) marketing;

6) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

7) organizzazione aziendale;

8) organizzazione del lavoro;

9) revisione aziendale;

10) strategia e politica aziendale;

11) tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

1) diritto commerciale;

2) diritto del lavoro;

3) diritto fallimentare;

4) diritto tributario;

5) legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

1) statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

4 insegnamenti dell'area-economica;

8 insegnamenti dell'area aziendale;

3 insegnamenti dell'area-giuridica;

3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 19 (*Indirizzo di laurea in economia politica - corso di laurea in economia politica*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia politica - corso di laurea in economia politica i seguenti insegnamenti rientranti, oltre che nelle tradizionali quattro aree degli studi economici (economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica), in una quinta area specifica:

Area economica:

1) econometria;

2) economia agraria;

3) economia del lavoro;

4) economia dello sviluppo;

5) economia industriale;

6) economia internazionale;

7) economia monetaria;

8) economia pubblica;

9) economia regionale;

10) politica economica;

11) organizzazione e pianificazione del territorio;

12) storia del pensiero economico.

Area aziendale:

1) economia degli intermediari finanziari;

2) economia e gestione delle imprese;

3) finanza aziendale.

Area giuridica:

1) diritto commerciale;

2) diritto delle Comunità europee;

3) diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

1) statistica (secondo corso, se presente tra i fondamentali);

2) statistica economica.

Altre aree:

1) sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

8 insegnamenti dell'area economica;

3 insegnamenti dell'area aziendale;

3 insegnamenti dell'area giuridica;

4 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 20 (*Indirizzo di laurea in economia assicurativa e previdenziale - corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia assicurativa e previdenziale - corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia della sicurezza sociale;

2) politica economica;

3) storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:

1) economia delle aziende di assicurazione;

2) economia del mercato mobiliare;

3) economia e tecnica dell'assicurazione.

Area giuridica:

1) diritto commerciale;

2) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

3) diritto delle assicurazioni;

4) diritto delle assicurazioni marittime;

5) diritto delle Comunità europee;

6) diritto pubblico dell'economia;

7) diritto tributario.

Area matematico-statistica:

1) calcolo delle probabilità;

2) economia e finanza delle assicurazioni;

3) modelli demografici;

4) statistica assicurativa;

5) tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

6) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

7) tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

8) teoria del rischio.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia assicurativa e previdenziale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

4 insegnamenti dell'area economica;

5 insegnamenti dell'area aziendale;

4 insegnamenti dell'area giuridica;

5 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 21 (*Indirizzo di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari - corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari - corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia internazionale;

2) economia monetaria;

3) economia monetaria internazionale;

4) politica economica;

5) scienza delle finanze;

6) sistemi fiscali comparati;

7) storia della moneta e della banca.

Area aziendale:

1) analisi finanziaria;

2) economia degli intermediari finanziari;

3) economia del mercato mobiliare;

4) finanza aziendale;

5) tecnica di borsa.

Area giuridica:

1) diritto commerciale;

2) diritto degli intermediari finanziari;

3) diritto della borsa e dei cambi;

4) diritto del mercato finanziario;

5) legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

1) economia e finanza delle assicurazioni;

2) elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

3) modelli matematici per i mercati finanziari;

4) statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

5 insegnamenti dell'area economica;

4 insegnamenti dell'area aziendale;

5 insegnamenti dell'area giuridica;

4 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 22 (*Indirizzo di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali - corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali - corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) cooperazione allo sviluppo;

2) economia internazionale;

3) economia pubblica;

4) istituzioni economiche internazionali;

5) politica economica;

6) organizzazione e pianificazione del territorio;

7) programmazione economica;

8) storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

1) economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

2) organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

3) programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

1) contabilità di Stato;

2) diritto amministrativo;

3) diritto del lavoro;

4) diritto internazionale dell'economia;

5) diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

1) contabilità nazionale;

2) statistica sociale,

e gli insegnamenti di:

Altre aree:

1) scienza dell'amministrazione;

2) sociologia;

3) storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

5 insegnamenti dell'area economica;

5 insegnamenti dell'area aziendale;

5 insegnamenti dell'area giuridica;

3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 23 (*Indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa - corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa - corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia del lavoro;

2) economia industriale;

3) scienza delle finanze;

4) storia dell'industria.

Area aziendale:

1) economia degli intermediari finanziari;

2) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

3) economia e gestione delle imprese;

4) finanza aziendale;

5) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

6) strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

1) diritto bancario;

2) diritto commerciale;

3) diritto degli intermediari finanziari;

4) diritto del lavoro;

5) diritto delle Comunità europee;

6) diritto fallimentare;

7) diritto internazionale;

8) diritto penale commerciale;

9) diritto pubblico dell'economia;

10) diritto tributario.

Area matematico-statistica:

1) statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e legislazione per l'impresa, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

4 insegnamenti dell'area economica;

5 insegnamenti dell'area aziendale;

6 insegnamenti dell'area giuridica;

3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 24 (*Indirizzo di laurea in economia ambientale - corso di laurea in economia ambientale*). — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia ambientale - corso di laurea in economia ambientale i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia agraria;

2) economia dell'ambiente;

3) economia delle fonti di energia;

4) economia dello sviluppo;

5) economia e politica montana e forestale;

6) economia pubblica;

7) geografia economica;

8) pianificazione economica territoriale;

9) politica economica regionale;

10) organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale:

1) merceologia delle risorse naturali;

2) programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

3) tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

1) diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

2) diritto dell'ambiente;

3) diritto degli enti locali;

4) diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

1) demografia;

2) statistica per l'ambiente;

3) metodi statistici di valutazione di politiche.

e gli insegnamenti di:

Altre aree:

1) sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia dell'ambiente, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

4 insegnamenti dell'area economica;

4 insegnamenti dell'area aziendale;

4 insegnamenti dell'area giuridica;

4 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

E03A Ecologia;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica;

M06A Geografia.

Art. 25 (*Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese*). — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese i seguenti insegnamenti rientranti nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica:

Area economica:

1) economia applicata;

2) geografia economica;

3) scienza delle finanze;

4) storia economica.

Area aziendale:

1) analisi e contabilità dei costi;

2) finanza aziendale;

3) gestione informatica dei dati aziendali;

4) marketing;

5) organizzazione aziendale;

6) programmazione e controllo;

7) revisione aziendale;

8) tecnica bancaria;

9) tecnica industriale e commerciale;

10) tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

1) diritto commerciale;

2) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

3) diritto del mercato finanziario;

4) diritto fallimentare;

5) diritto tributario.

Area matematico-statistica:

1) statistica aziendale;

2) matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 26. — Le discipline dell'area economica, dell'area aziendale, dell'area giuridica e dell'area matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia per i corsi di studio, di laurea e di diploma, sono quelli indicati rispettivamente dall'art. 26 del decreto 27 ottobre 1992 e dall'art. 18 del decreto 31 luglio 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7176

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla facoltà di farmacia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 3 del titolo XII relativo alla facoltà di farmacia è inserito il seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Art. 4.

Art. 1 (*Istituzione, durata e finalità*). — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di 5 anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia), biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina e chirurgia coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nella Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno oltre le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopra indicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico di Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al I anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 2 (*Articolazione dei corsi*). — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole

aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25% sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibilile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero d'esami non inferiore a 26 nè superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 3 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartire il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che visafferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 4 (*Articolazione del corso di laurea in aree formative*). — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche e biotecnologie mediche. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

A) AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1 - *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2 - *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno essere impartite le basi

teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3 - *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4 - *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E11X, E13X.

5 - *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente dve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E13X, F03X, G04X.

6 - *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A.

7 - *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8 - *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

9 - *Area tecnologia cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve saper coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione precariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10 - *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11 - *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intelletuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12 - *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
Facoltà di farmacia

13 - *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologico-farmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche. Deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X.

14 - *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica di cellule precariote ed eucariote e di virus.

Settori scientifico-disciplinari: F03X, F05X, E02B, E05A, E05B, E09A, E13X.

15 - *Area fisiologica ed elementi di biofisica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico-disciplinari: E04A.

16 - *Area patologica generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: F04A.

17 - *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni necessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ad attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico-disciplinare: E07X.

18 - *Area tecnico-farmaceutica:* 400 ore:

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico-clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, C10X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante: «Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante: «Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995.

95A7266

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995.

95A7267

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario».

Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995.

95A7268

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995.

95A7269

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a New Delhi il 19 febbraio 1993.

Il giorno 23 novembre 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a New Delhi il 19 febbraio 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 luglio 1995 n. 319, pubblicata nel supplemento ordinario n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995.

In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 23 novembre 1995.

95A7179

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, firmato a Roma il 26 novembre 1993.

Il giorno 6 ottobre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, firmato a Roma il 26 novembre 1993.

In conformità all'art. 8, l'accordo è entrato in vigore in data 6 ottobre 1995.

95A7180

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Casa di riposo Di Martino-Abbate», in Isnello

Con decreto ministeriale 18 novembre 1995, l'associazione «Casa di riposo Di Martino-Abbate», con sede in Isnello (Pavia), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto (ai sensi dell'art. 12 del Codice civile), ed è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Domenica Cascio.

95A7181

Provvedimento concernente il comune di Giardini Naxos in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Giardini Naxos (Messina) con deliberazione n. 72 del 21 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1995 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Maria Leopardi, del dott. Letterio Barbaro e del dott. Vincenzo Raimondo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

95A7182

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Parere favorevole al trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della Norwich Union Fire Insurance Society Limited alla società italiana Norwich Union assicurazioni S.p.a.

In data 6 novembre 1995 l'Isvap ha comunicato al Ministero del commercio e dell'industria della Gran Bretagna il proprio parere favorevole al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1996, del portafoglio assicurativo dello stabilimento in Italia della Norwich Union Fire Insurance Society Limited alla Norwich Union assicurazioni S.p.a., previa verifica del requisito previsto dall'art. 88, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995.

In data 8 novembre 1995, il Ministro del commercio e dell'industria della Gran Bretagna ha ratificato il traferimento degli affari generali dallo stabilimento in Italia della Norwich Union Fire Insurance Society Limited (il «Cedente»), alla Norwich Union assicurazioni S.p.a. (la «Cessionaria»).

In data 11 luglio 1995 il cedente e la cessionaria hanno perfezionato un atto di cessione, con cui il cedente trasferisce alla cessionaria, con effetto dal 1° gennaio 1996, tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte tramite il suo stabilimento in Italia e specificate in quell'atto di cessione.

I contraenti delle predette polizze che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

95A7202

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembe 1995).

All'art. 1 del decreto specificato in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il comma 4 diventa l'ultimo periodo del comma 3 e, nello stesso periodo, le parole: «... di cui al *comma 3* ...» sono sostituite dalle seguenti: «... di cui al *presente comma* ...»; conseguentemente, la numerazione progressiva dei successivi commi è modificata come segue:

il comma 5 diventa comma 4 ed il comma 6 diventa comma 5.

95A7280

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 1° giugno 1995 concernente: «Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1995)

Nell'elenco allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 10, riga 18, in corrispondenza della specialità medicinale «ALGINOR», nella colonna relativa alla «Confezione», dove è scritto: «30 ml flac. gocce ad *50%*», leggasi: «30 ml flac. gocce ad *5%*».

95A7187

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 427 del 10 luglio 1995, relativo alla specialità medicinale «SORDINOL», alla pag. 15, seconda colonna dove sono riportate le modifiche deve essere inserita la frase: «*Nuova denominazione della specialità: CLOPIXOL*».

95A7188

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300